

45/2018

**TRIBUNALE DI PESARO***SEZIONE FALLIMENTARE***17 GIU. 2022**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

Dott. Davide Storti	PRESIDENTE
Dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
Dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

lette le note critiche delle parti;

vista la memoria della Curatrice ed il successivo riepilogo delle posizioni in contestazione;

premesso che

(-) successivamente al deposito e alla notifica del rendiconto di gestione da parte della Curatrice dott. \_\_\_\_\_ e

presentavano osservazioni critiche domandando che, aperta la fase contenziosa secondo la previsione dell'art. 116 LF, non fosse approvato il conto predisposto dalla Curatela;

(-) all'udienza appositamente fissata avanti al giudice delegato non veniva raggiunto alcun accordo;

(-) non sono state formulate, allo stato, domande di risarcimento;

evidenziato che

(-) l'art. 116 LF prevede che, in caso di contestazioni non superate, venga fissata l'udienza innanzi al Collegio che provvede in camera di consiglio;

(-) l'ipotesi che, nel caso di specie, ricorre non abbisogna di alcuna attività istruttoria;

(-) la convocazione delle parti avanti al Collegio in sede contenziosa altro non sarebbe, quindi, che una pura reiterazione dell'udienza già tenutasi, tanto più ove venisse



delegato dal Collegio, per l'udienza, la medesima persona fisica che già rivestiva il ruolo di gd in seno al fallimento;

(-) appare pertanto opportuno – in un'ottica di evidente economia processuale e constatata l'assenza di qualsivoglia compressione delle prerogative difensive delle parti - demandare la decisione immediatamente, vale a dire senza il passaggio della previa iscrizione al contenzioso, al Tribunale collegiale per la pronuncia;

rilevato che

(-) i creditori più sopra indicati (il liquidatore \_\_\_\_\_ i componenti del collegio sindacale ! \_\_\_\_\_ ed il presunto direttore generale \_\_\_\_\_ i quali erano stati convenuti in seguito all'avvio di un'azione di responsabilità promossa dalla Curatela e rigettata in primo grado con sentenza depositata il 06.05.2021, risultano – in quanto vittoriosi avanti al Tribunale – oggi titolari verso il fallimento delle somme liquidate in loro favore a titolo di spese legali (già ammesse al passivo) per:

- euro 26.264,16 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (ciascuno);
- euro 11.672,96 \_\_\_\_\_ (ciascuno);

(-) merita rilevare, inoltre, che anche altri convenuti nel medesimo processo (e vittoriosi ma non contestanti il conto di gestione), vale a dire \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono stati ammessi per la somma di euro 15.320,76 ciascuno, mentre la compagnia assicurativa Generali, anch'essa vittoriosa in primo grado e titolare di un credito per spese di lite pari ad euro 18.000,00 (oltre accessori) ad oggi non risulta insinuata;

(-) lamentano i creditori che hanno presentato osservazioni che, in buona sostanza, il loro credito, nonostante la evidente natura prededucibile, non potrebbe essere soddisfatto per intero tenuto conto del residuo attivo insufficiente oggi a disposizione e pari – secondo quanto riportato nel conto di gestione – ad euro 115.926,46 (invero leggermente incrementato secondo il conteggio fornito dalla Curatrice da liquidare alla stessa e al difensore) e ciò a causa della superficialità della Curatrice nell'operare gli accantonamenti e nel distribuire, anche dopo l'insorgenza dei crediti in discussione, somme ad altri professionisti, collaboratori a vario titolo della procedura;

ritenuto che

(-) costituisce pacifico orientamento giurisprudenziale quello secondo cui *"Il giudizio di approvazione del rendiconto ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo di gestione e può estendersi all'accertamento della sua personale*



*responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori; in quest'ultimo caso le contestazioni rivolte al conto debbono essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente gli atti di "mala gestio" posti in essere, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del suo diritto di difesa" (cass. n. 6377/19);*

(-) nel caso di specie, come illustrato, i creditori hanno contestato una condotta negligente in capo alla Curatrice per non aver operato accantonamenti sufficienti a far fronte alle loro possibili (in caso di vittoria giudiziale) pretese creditorie e, dall'altro, per aver distribuito parte dell'attivo anche a creditori non prededucibili;

(-) se le considerazioni critiche relative all'ammontare dei compensi liquidati in favore dei professionisti di cui la Curatrice si è avvalsa e alla misura del risarcimento giudizialmente preteso dalla curatela si rivelano del tutto inammissibili, viceversa il residuo nucleo di contestazioni comune a tutti i creditori e sintetizzato al punto che precede appare sufficientemente rispettoso delle condizioni di legge sia perché identifica con adeguata precisione il comportamento asseritamente imprudente tenuto dalla Curatrice e sia perché trattasi certamente di condotta che, ad oggi, rischia di esporli ad un danno;

(-) non è pertanto condivisibile, quindi, quanto ritenuto nella propria memoria dalla Curatela secondo cui costoro sarebbero *"privi di un interesse concreto ed attuale"* così come non è rilevante la circostanza che non siano stati reclamati i precedenti riparti parziali, posto che l'ultimo riparto parziale è stato effettuato nel marzo 2021 ed il loro credito è sorto con la sentenza del maggio 2021;

(-) non v'è dubbio che le somme ad oggi disponibili non consentano l'integrale soddisfacimento dei crediti delle parti osservanti, né – evidentemente e a maggior ragione – gli eventuali ulteriori crediti che costoro maturerebbero in caso di vittoria anche in sede d'appello, ragion per cui non va condivisa l'affermazione della Curatela secondo cui gli accantonamenti *"si appalesano pienamente capienti anche ove detti importi dovessero risultare implementati dagli esiti di una sentenza, ad essi favorevole, da parte della Corte d'Appello"*;

(-) al contrario, è la stessa Curatela a precisare ulteriormente, nel conteggio 04.05.2022, quanto già evidente dal conto di gestione e cioè che, a fronte di un attivo



di circa 139 mila euro (di cui euro 119 mila circa quale saldo del c/c) da cui occorrerebbe detrarre il compenso del Curatore, il saldo del compenso del difensore della procedura, ecc. non si avrebbe certo la capienza per soddisfare i crediti vittoriosi in giudizio di responsabilità (per una totale di euro 113 mila circa già insinuati) né tantomeno eventuali ulteriori costi derivanti dal contenzioso in corso;

(-) l'art. 111 bis u.c. LF – in tema di crediti prededucibili – ricorda che, in caso di insufficienza dell'attivo, la distribuzione debba avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità in conformità all'ordine assegnato dalla legge;

(-) i crediti di cui si discute, cioè quelli degli "osservanti", sono certamente prededucibili (ma tutti chirografari) e laddove l'attivo della procedura fosse stato interamente da destinare al pagamento di altri creditori - parimenti in prededuzione ma - di rango preferibile al chirografo (quali paiono quelli menzionati nel conto a pag. 5) alcun motivo di doglianza avrebbero avuto gli osservanti atteso che – in ogni caso e indipendentemente dalla misura dell'accantonamento – non si sarebbe potuto comunque giungere al pagamento di creditori (in prededuzione) chirografari;

(-) tale circostanza, tuttavia, non si è verificata poiché, se è vero che nel primo piano di riparto sono stati pagati i creditori prededucibili muniti di privilegio, col secondo riparto parziale il pagamento è stato effettuato anche in favore di creditori con privilegio ex art. 2751 bis cc ma non più prededucibili;

(-) se l'attivo, ad oggi, non si rivela sufficiente per il pagamento di tutti i creditori in prededuzione, ecco che si realizza la violazione dell'art. 111 LF.

È vero che, allo stato, pende il giudizio d'appello e che quindi i crediti in prededuzione per cui oggi vi è incapienza, potrebbero venire meno in caso di riforma della sentenza di primo grado ma è anche possibile che gli stessi incrementino ulteriormente ove il giudice distrettuale confermasse la decisione del Tribunale;

(-) la Curatrice, se risulta, da un lato, aver effettivamente operato alcuni accantonamenti ex art. 113 LF in vista delle spese potenziali da sostenere (anche per effetto della eventuale soccombenza in giudizio) in occasione dei due riparti parziali e in misura superiore all'accantonamento cd generico, dall'altro – obiettivamente – pare aver sottovalutato gli importi preventivati per il caso di soccombenza (euro 30.000,00 col primo riparto) invero molto contenuti, tenuto conto sia del numero delle controparti e sia del valore della controversia;

(-) se inoltre, da un lato, non v'è dubbio che risulti difficile preventivare i costi di un procedimento fallimentare complesso, dall'altro, è tuttavia necessario che si presti a



ciò massima attenzione onde evitare il rischio di stravolgimento del criterio di graduazione dei crediti soprattutto laddove i crediti prededucibili possano, a causa dei contenziosi in essere, lievitare significativamente;

(-) a quanto detto sin qui, quindi, consegue l'impossibilità allo stato - attesa la violazione dell'art. 111 LF - di approvare il rendiconto predisposto dalla Curatrice;

(-) possono compensarsi per intero le spese di lite attesa la peculiarità della vicenda e la possibile evoluzione della situazione;

p.q.m.

(-) dichiara non approvato il rendiconto presentato dalla Curatrice;

(-) dichiara interamente compensate le spese di lite.

Pesaro, il 17.05.2022

Il Presidente

